**Disciplinare di incarico**

**COMUNEDIPULSANO**

**PROVINCIA DI TARANTO**

**Settore programmazione Economico Finanziaria, Economato e Contenzioso Tributario**

**PEC:** protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it

**PartitaIVA 01890460734**

**CodiceFiscale 80010270736**

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I^ GRADO, DI II^ GRADO E ALLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA**.**

**CIG:** [**Z573C5C6D7**](https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=63285976)

L’anno il giorno del mese di presso i locali del Comune di Pulsano (TA), tra i Sigg.ri:

* il Responsabile del Settore **programmazione Economico Finanziaria, Economato e Contenzioso Tributario Dott. ……………………………**, nato a il / / , in rappresentanza del Comune di Pulsano, d’ora in poi denominato Committente,

# E

* l’avv. nato a il / / ;

**PREMESSO** che**:**

* + con deliberazione della Giunta comunale n. .. del ………….. venivano forniti indirizzi al Responsabile del Servizio competente in merito all’affidamento DELL’INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I^ GRADO, DI II^ GRADO E ALLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA;
  + con determinazione del Responsabile del Settore **programmazione Economico Finanziaria, Economato e Contenzioso Tributario**. n. ….. del ………. venivano approvati il relativo avviso pubblico di selezione, il modello di domanda ed i relativi allegati;
  + con determinazione del Responsabile del del Settore **programmazione Economico Finanziaria, Economato e Contenzioso Tributario** n. \_ del / / veniva preso atto della scelta in relazione ai requisiti di cui all.art. 5 dell’avviso pubblico, e la conseguente proposta di affidamento del servizio in favore dell’avv. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

# ART. 1

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, così come pure costituiscono parte integrante e sostanziale tutti gli atti in premessa richiamati, che il Professionista dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

# ART. 2

L’incarico ha natura di lavoro esclusivamente autonomo, non dà luogo a rapporto di impiego, né pubblico né privato, e si intende affidato per la sola attività professionale di avvocato, per lo svolgimento della quale il Professionista incaricato utilizzerà il proprio studio ed i propri strumenti professionali.

# ART. 3

L’incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Pulsano, previo conferimento di apposito mandato, in tutte le liti future, attive e passive, ovvero pendenti e per le quali, alla data di conferimento dell’incarico, e ricorrendone i termini, il Comune non si sia ancora costituito in giudizio, da proporsi a cura del Committente o proposte da terzi contro l'Ente, innanzi a la CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I^ GRADO, DI II^ GRADO E ALLA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA.

Restano esclusi dal presente avviso gli incarichi singoli già precedentemente conferiti ad altri professionisti, fatta salva l’ipotesi di sospensione certificata dall’esercizio dell’attività professionale del legale già incaricato. In tale ultima ipotesi, il legale aggiudicatario del servizio assume anche la difesa dei giudizi pendenti in relazione ai quali l’avvocato già costituito risulti impossibilitato a patrocinare per le ragioni anzidette.

Il Professionista incaricato è tenuto, senza ulteriori aggravi di spese per il Comune, anche all’espletamento delle seguenti attività: esame, studio, istruttoria e redazione di pareri legali, predisposizione di atti amministrativi, in riferimento alle problematiche legali del Comune anche se non risulta essere il legale dell’Ente costituito nel relativo giudizio. In tale contesto, ove richiesto, il legale si obbliga ad effettuare anche attività quali: istanze, diffide, relazioni, memorie, esposti, pareri sulle proposte di transazione, schemi di delibere e/o determinazioni, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi, sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro riforma, ovvero sull'opportunità di procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio da essi scaturenti, provvedendo alla quantificazione dei relativi importi, ecc.. La facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, previo parere obbligatorio del legale circa l’opportunità di procedere o meno mediante atto transattivo. L'Ente resta libero, a proprio insindacabile giudizio, di affidare specifiche controversie, particolarmente complesse ad altri professionisti.

# ART. 4

Il professionista è tenuto a relazionare e informare costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, trasmettendo all’Ente in modo tempestivo copia degli atti prodotti fornendo, anche per pregressi giudizi e senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri scritti ed orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta da tenere da parte del Comune ovvero circa l'opportunità di addivenire a transazioni nonché in ordine a tutti gli atti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'amministrazione dovrà adottare a garanzia e tutela dei propri interessi e diritti. È tenuto, altresì, a comunicare per iscritto e con la massima celerità l'avvenuto deposito di provvedimenti giurisdizionali, prospettando ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune.

Contestualmente alla presentazione della fattura relativa all’attività del trimestre di competenza, il Professionista dovrà presentare in via pregiudiziale, ai fini della liquidazione, una relazione dettagliata, distinta per causa trattata, circa lo stato dei procedimenti in essere, esprimendo il proprio parere in merito alla opportunità di adottare ulteriori provvedimenti.

# ART. 5

Ogni incarico conferito comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Tale attività di assistenza è collegata all'attività defensionale e non dà luogo a compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso per le spese documentate.

# ART. 6

Fermo restando gli obblighi di cui al presente disciplinare, l’Amministrazione conferirà per ogni singola controversia la procura *ad litem.*

# ART. 7

Il Professionista è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico qui conferito ed accettato.

# ART. 8

Il rapporto contrattuale avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e quindi sino al .

È facoltà del Comune di Pulsano, previo atto formale, disporre la proroga del rapporto professionale con il legale, come da normativa vigente.

# ART. 9

Il corrispettivo per la prestazione professionale viene stabilito omnicomprensivamente in

**€ 9.000,00** annuali, oltre IVA, CPA e spese vive. Il compenso sarà versato trimestralmente dietro presentazione di regolare documento contabile, previa relazione riguardante l’attività espletata e lo stato dei giudizi per i quali risulta patrocinatore. L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive documentate (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di registrazione etc.) che lo stesso dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico in parola.

Per poter procedere alla liquidazione, la fattura dovrà essere emessa trimestralmente e presentata valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura tramite il Sistema di Interscambio (SDI). I pagamenti saranno eseguiti su apposito conto dedicato indicato dal Professionista e nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., e di quella sulla regolarità contributiva.

L’importo di cui al presente articolo si intende omnicomprensivo, con riferimento anche a tutta l’attività professionale che sarà espletata successivamente alla scadenza del presente nonché agli incarichi ricevuti in costanza dello stesso, senza che il professionista possa far richiesta di oneri professionali aggiuntivi.

# ART. 10

Il Servizio da espletare comprende:

* Attività di assistenza tecnica al Settore Contenzioso Tributario dell’Ente in relazione alle questioni/procedimenti dai quali possa insorgere un contenzioso in materia tributaria, nell’ottica della sua prevenzione;
* La presenza personale presso la sede del Settore Contenzioso Tributario, ogni qual volta il Responsabile pro-tempore lo ritenga necessario, previo congruo avviso, ai fini del corretto e puntuale espletamento dell’incarico professionale ed, in ogni caso, almeno un giorno lavorativo a settimana e per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto e per fornire l’assistenza richiesta;
* L’esame dei ricorsi presentati dai contribuenti conseguenti ad attività accertativa dell’Ente, relativa a tutte le tipologie dei tributi locali, ovvero all’esame degli atti di appello presentati avverso le sentenze di primo grado in cui il Comune risulti vittorioso ed all’esame delle sentenze per le quali l’Ente sia risultato soccombente, ed espletamento di tutte le necessarie e conseguenziali attività in ordine alla gestione del processo nelle sue varie fasi e gradi (formulare le controdeduzioni necessarie, costituzione in giudizio e/o proposizione di atto di appello o atto di controdeduzioni con atto di appello incidentale, note deposito, memorie ed ogni altro atto processuale, in base alla vigente normativa, ecc.) nel periodo di vigenza e per tutta la durata dell’incarico, relazionando tempestivamente e congruamente al Dirigente/Responsabile del Settore;
* La discussione in pubblica udienza di tutti i ricorsi (in Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, di secondo grado e alla Corte di cassazione-sezione tributaria);
* La formulazione, senza spesa aggiuntiva alcuna, di pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, con indicazione del probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell’Ente da prevedersi nel bilancio comunale;
* La segnalazione degli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali, e adozione di tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti, possibilmente entro il termine di scadenza dell’affidamento;
* Assistenza al Settore Contenzioso Tributario nell’ambito delle attività relative all’applicazione degli strumenti deflattivi del contenzioso, interpello, mediazione, conciliazione, accertamento con adesione etc.

L'attività è prestata dal Professionista con lavoro proprio e senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa dell'amministrazione, senza obblighi di osservanza di orario d'ufficio e senza alcun diritto di utilizzare né personale né strutture né attrezzature e beni comunali per incombenze di qualsiasi natura.

# ART. 11

Il Professionista dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione e dichiara di non avere in corso alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e/o, comunque, si impegna a fare cessare le dette incompatibilità entro trenta giorni dalla data di stipula del disciplinare. Si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate, in conformità alle Linee Guida n. 12 “*Affidamento dei servizi legali*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare cui dovesse dare luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del

C.C. e di agire a propria salvaguardia.

# ART. 12

Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti nell'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni di udienza.

# ART. 13

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista; tuttavia il nominativo del domiciliatario dovrà essere comunicato all'Ente e offrire tutte le garanzie ed i requisiti previsti dal presente disciplinare per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

# ART. 14

Alla scadenza fissata, salvo quanto previsto all’art. 8, il rapporto si risolve automaticamente senza bisogno di ulteriore comunicazione ma è fatto obbligo al Professionista di portare a compimento tutti gli incarichi ricevuti in virtù del presente disciplinare, senza poter avanzare alcuna pretesa per prestazioni rese dopo la scadenza del termine del presente disciplinare, nemmeno quale indebito arricchimento e nemmeno nel caso in cui la prestazione debba ritenersi comunque utile per l'Ente, fatta salva l’ipotesi di sospensione/impedimento certificata dell’esercizio dell’attività professionale del legale già incaricato.

# ART. 15

L'Ente si riserva la facoltà motivata di recedere dal presente disciplinare dando un preavviso di 15 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di recesso, da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Il Professionista ha facoltà di recedere dal presente contratto esponendone i motivi e con un preavviso minimo di due mesi; il recesso deve comunque essere esercitato in modo da evitare pregiudizi per il Comune.

# ART. 16

Poco prima della scadenza del termine del disciplinare, assieme ai fascicoli ed a tutta la documentazione relativa alle vertenze definite, il Professionista dovrà predisporre e consegnare all'Ente una analitica relazione sullo stato delle singole controversie definite e non. Con la consegna dei fascicoli e degli atti di causa, il Professionista ha l'obbligo di rilasciare, se necessaria, ampia delega per il ritiro da parte dell'Amministrazione (o suo delegato) dei fascicoli di parte presso le autorità giurisdizionali ove risultano instaurati i giudizi definiti.

# ART. 17

È stabilita l'incompatibilità per le azioni contro l'Ente. Pertanto, a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista si obbliga a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Pulsano, né personalmente, né tramite propri Procuratori e collaboratori di studio ed a rinunciare, in via formale e sostanziale, ad eventuali incarichi professionali già assunti ed in contrasto con gli interessi del Comune.

# ART. 18

È escluso il ricorso ad arbitri per la risoluzione delle eventuali controversie nascenti all'applicazione del presente disciplinare.

# ART. 19

Il Professionista dichiara sotto la sua responsabilità, civile e penale, il permanere delle condizioni e dei presupposti per l'affidamento dell'incarico e conferma di essere in possesso di tutti i titoli e le abilitazioni dichiarati in sede di partecipazione alla selezione. Contestualmente si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente ogni situazione che possa incidere sul permanere dei presupposti per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico in parola. È fatta salva la facoltà del Comune di Pulsano di richiedere allo stesso Professionista e/o di acquisire con ogni mezzo, anche durante lo svolgimento del rapporto, copia conforme della suddetta documentazione e verificare le condizioni previste per l'affidamento ed il mantenimento dell'incarico. Nel caso in cui gli accertamenti effettuati diano eventualmente esito positivo, si applica l'articolo successivo e salvo il risarcimento di eventuali danni a favore dell'Ente.

# ART. 20

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-*ter* del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. coloro che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

# ART. 21

L'annullamento della procedura di selezione e reclutamento costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente disciplinare di incarico, restando, in tal caso, a carico del Comune l'obbligo di retribuire le prestazioni effettuate dal Professionista, fino al momento della decadenza della nomina, nei termini previsti dal presente disciplinare e con eccezione di ogni competenza accessoria, passata o futura, relativa all'esito eventualmente vittorioso delle controversie.

# ART. 22

Per tutto quanto riguarda l'esecuzione del presente disciplinare, le parti eleggono domicilio presso la sede comunale.

# ART. 23

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano agli atti amministrativi presupposti, alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

# ART. 24

Al professionista aggiudicatario si estende il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 e s.m.i.

# ART. 25

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Con la sottoscrizione è autorizzato il trattamento dei dati personali per le finalità di cui allo stesso disciplinare.

# ART. 26

Le parti, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del GDPR Regolamento UE 2016/679, si informano reciprocamente e si danno atto che tratteranno i dati relativi alla consulenza nonché al relativo procedimento d’incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge e, a tal fine, prestano il loro consenso.

# ART. 27

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione ed esecuzione del presente disciplinare, il Foro competente è quello entro la cui circoscrizione è compreso il Comune di Pulsano.

Pulsano, lì

# Per IL COMUNE

Responsabile del Settore **programmazione Economico Finanziaria, Economato e Contenzioso Tributario**

# Dott. ………………..

**IL PROFESSIONISTA**

**Avv. …………..**